



## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA  
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE  
HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

*Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare*

*Ufficio 9  
Igiene e sicurezza degli alimenti destinati  
all'esportazione*

Servizi Veterinari  
Regioni e Province Autonome

Ispettorato Generale della Sanità Militare  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

E p. c.  
Associazioni di categoria

**Oggetto: export carni e prodotti a base di carne verso il CANADA: indicazioni relative alla transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark).**

Con la presente si informano gli enti in indirizzo che, a seguito dei negoziati intercorsi tra la scrivente Direzione e le autorità canadesi della Canadian Food and Inspection Service (CFIA), sono state concordate le disposizioni tecniche ed operative relative alla transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark) con il passaggio del suffisso identificativo da “CE” a “UE”.

Sulla base degli accordi intercorsi con la CFIA, l'ufficio 9 della DGISA provvederà alla comunicazione alle autorità sanitarie canadesi secondo l'istruzione operativa allegata alla presente.

Si precisa inoltre che la transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark) non comporterà costi aggiuntivi per gli operatori coinvolti negli aggiornamenti previsti.

La CFIA inoltre ha formalmente richiesto che la lista di eleggibilità all'esportazione verso il Canada sia oggetto di un allineamento puntuale e continuativo, prevedendo il mantenimento esclusivo degli stabilimenti che svolgono effettivamente attività di esportazione verso il Canada.

Al fine di ottimizzare la gestione dell'anagrafica export e garantire coerenza tra l'effettiva operatività aziendale e l'elenco degli stabilimenti autorizzati, si chiede alle Regioni e Province autonome in indirizzo di verificare e comunicare allo scrivente ufficio il delisting di tutti gli stabilimenti attualmente inclusi nella lista di eleggibilità per il Canada che, nel corso dell'ultimo biennio di riferimento (2023–2025),

non risultano aver presentato alcuna richiesta di emissione di certificazioni sanitarie per prodotti alimentari destinati all'esportazione verso tale Paese.

Si pregano i Servizi Veterinari regionali in indirizzo, di dare massima diffusione della presente ai Servizi Veterinari locali interessati assicurando che tali disposizioni siano considerate nella sottoscrizione dei certificati sanitari richiesti dagli OSA per export verso il Canada.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 9

Dr. Nicola Santini

Firmato digitalmente da

**NICOLA SANTINI**

C = IT  
Data e ora della firma: 02/03/2026 15:12:36

Allegato:

Istruzione operativa per la transizione dei numeri di stabilimento (EU Health Mark)

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Daniele Tognetti

Email: [d.tognetti@sanita.it](mailto:d.tognetti@sanita.it)

# **ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA TRANSIZIONE DEI NUMERI DI STABILIMENTO (EU HEALTH MARK) PER L'ESPORTAZIONE DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL CANADA**

## **1. Ambito di applicazione**

La presente istruzione operativa disciplina le modalità di utilizzo dei numeri di stabilimento ai fini dell'emissione dei certificati sanitari veterinari (OMIC) per l'esportazione di carni e prodotti a base di carne dall'Italia verso il Canada, nell'ambito del processo di aggiornamento concordato con la Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

Le disposizioni si applicano agli stabilimenti già inclusi nella lista di eleggibilità canadese e ai nuovi stabilimenti.

## **2. Parti interessate e responsabilità**

Ministero della Salute – DGISA Ufficio 9: coordina il processo, trasmette i batches a CFIA e comunica la data-trigger (T0).

Regioni: collaborano, di concerto con l'ufficio 9 DGISA, ad informare tempestivamente Autorità Competenti Locali (ACL) e operatori.

Autorità Competenti Locali (ACL): emettono gli OMIC verificando la corrispondenza del numero con la lista di eleggibilità canadese.

Operatori: utilizzano esclusivamente il numero di stabilimento secondo le disposizioni della presente istruzione operativa.

## **3. Data-trigger (T0)**

La data-trigger (T0) è la data a partire dalla quale uno stabilimento risulta ufficialmente aggiornato sulla lista di eleggibilità canadese.

La data è comunicata dal Ministero della Salute – DGISA Ufficio 9 con la pubblicazione online in apposita sezione dedicata ([Elenco aggiornato degli stabilimenti italiani autorizzati all'export di carni e prodotti a base di carne verso il Canada](#)) (Password: 2026).

## **4. Stabilimenti già in lista**

Prima della data-trigger (T0): gli OMIC devono riportare esclusivamente il numero di stabilimento risultante dalla lista di eleggibilità canadese pubblicata sul sito CFIA.

Dalla data data-trigger (T0): tutti i nuovi OMIC devono riportare esclusivamente il nuovo numero pubblicato nell'apposita sezione dedicata di cui al punto 3.

Gli OMIC emessi prima di T0 restano validi per le spedizioni già certificate per un periodo transitorio limitato.

## **5. Nuovi stabilimenti**

Per i nuovi stabilimenti non è previsto alcun periodo transitorio, in quanto dalla prima pubblicazione sul sito CFIA, gli OMIC devono riportare esclusivamente il numero assegnato.

## **6. Etichette e marchi**

La CFIA consentirà flessibilità per le etichette, timbri e marchi la cui transizione del numero di stabilimento con formato di numerazione aggiornato avverrà in un secondo momento.

La flessibilità transitoria concessa da CFIA per etichette, timbri e marchi non si applica agli OMIC che devono riportare esclusivamente il numero di stabilimento risultante dalla lista di eleggibilità canadese.

## **7. Controlli presso i POE canadesi**

L'utilizzo di numerazioni non conformi a quanto indicato nella presente istruzione operativa potrebbe comportare il rifiuto delle spedizioni all'importazione in Canada e la conseguenziale configurazione di una POE violation.

Si ricorda inoltre che, in ottemperanza della normativa canadese (sezione 172(2)(b) del SFCR) l'eventuale riscontro di 3 violazioni nell'arco di 6 mesi (indifferentemente dalla natura della violazione) comporterà la sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'esportazione dello stabilimento da parte della CFIA.